Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni in ordine alla definizione del regime tariffario in EU ETS2

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992";

VISTA la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";

VISTO l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Sistema EU ETS - *European Emissions Trading System*);

VISTA la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione;

VISTO regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";

VISTO, in particolare, l'art. 46, comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che (nella sua previgente formulazione) stabiliva che i costi delle attività svolte a favore dei soggetti del sistema EU ETS fossero posti a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il decreto 6 dicembre 2021 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, con cui sono state disciplinate le tariffe relative alle attività di cui al predetto art. 46, comma 2;

VISTA la Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

VISTA la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

CONSIDERATO che con le summenzionate direttive è stato esteso il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, rafforzando il meccanismo del mercato delle quote, al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, prevedendo dal 2025 la creazione di un sistema di scambio di quote separato ma parallelo (EU ETS2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni);

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023" e, in particolare, l'articolo 12;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra" che all'articolo 3 reca "Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47";

VISTO in particolare l'art. 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che stabilisce che i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui agli articoli 4-bis, comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 42-septies, commi 1, 2 e 3, 42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e 4, 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO in particolare l'art. 4-bis, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che stabilisce che il Portale ETS2 è lo strumento utilizzato dal Comitato ETS2 per lo svolgimento delle attività di propria competenza e delle interlocuzioni con i destinatari del capo V bis del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che, ai fini dello svolgimento delle attività dedicate all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo V bis del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e ai fini dell'interlocuzione con i relativi destinatari, è sviluppata una sezione del Portale ETS denominata "Portale ETS2";

RITENUTO di dover definire le disposizioni in ordine alla definizione del regime tariffario in EU ETS2;

VISTO decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1
Finalità e oggetto

1. Il decreto disciplina le tariffe relative alle attività di cui all'art. 46, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2. Le tariffe di cui al comma 1 coprono il costo effettivo dei servizi resi ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono predeterminate e rese pubbliche e sono aggiornate ogni tre anni ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3. Il versamento delle tariffe di cui al presente decreto deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie.

Art. 2
Campo e modalità di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti rientranti nella disciplina EU ETS ai sensi degli Allegati I-bis e II al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (di seguito sistema ETS2).
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i pagamenti spettanti a titolo di tariffe sui servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto sono effettuati attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità, individuata nel «Portale ETS2» di cui all'art. 4-bis, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3. Ai fini della verifica degli standard e dei livelli di qualità della piattaforma di cui all'art. 4-bis, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta gli strumenti di analisi previsti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) con le relative Linee guida.
4. I soggetti regolamentati che hanno richiesto l'autorizzazione di cui all'articolo 42-*quinquies* del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 nel corso del 2024 e sono tenuti al pagamento della tariffa annua *una tantum* ai sensi dell'articolo 46, comma 2-*quater*, primo periodo, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, effettuano tale pagamento in ogni caso entro il 31 dicembre 2025. I suddetti soggetti non sono tenuti al pagamento della tariffa di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto.
5. I soggetti regolamentati che hanno presentato domanda di autorizzazione nel corso del 2025, pur se tenuti a chiedere l'autorizzazione nel corso del 2024 ai sensi dell'articolo 42-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono equiparati ai fini del presente decreto ai soggetti di cui al precedente comma 4.

Art. 3
Rilascio, modifica e revoca autorizzazione, piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti, comunicazione emissioni, cessazione o interruzione delle attività

1. Fatti salvi i soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2, a partire dal 1° gennaio 2025 i soggetti regolamentati che presentano domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42-*quinquies*, comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, effettuano il pagamento di una tariffa unica annuale di ingresso nel sistema ETS2 pari a euro 600,00 contestualmente alla presentazione della domanda di nuova autorizzazione, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui all'art. 4-bis, comma 8, 42-septies, commi 1, 2 e 3, e 42-novies, commi 2 e 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Se il soggetto regolamentato ha presentato la domanda di autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, è tenuto ad effettuare il pagamento della suddetta tariffa entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso. Per i casi di cui ai precedenti periodi il soggetto è esentato dal pagamento della tariffa annua *una tantum* prevista dall'articolo 46, comma 2-quater, primo periodo, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. Per le attività istruttorie di cui agli articoli 42-octies e 42-decies del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il soggetto regolamentato effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a euro 110,00 contestualmente alla presentazione della relativa comunicazione.
3. Fermo restando le previsioni di cui al comma 1, per le attività di cui all'articolo 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, all'articolo 42-quaterdecies, commi 3 e 4, e all'articolo 42-noviesdecies, comma

2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il soggetto regolamentato è tenuto, ad eccezione dell'anno di inizio delle attività di cui all'Allegato I-bis del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, al pagamento di una tariffa complessiva pari a euro 410,00 da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto. Per l'anno 2025 e per l'anno 2026 il soggetto regolamento effettua il pagamento della suddetta tariffa entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Nei casi previsti dall'articolo 42-octies del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la tariffa di cui al comma 3 è dovuta dal soggetto regolamentato che presenta istanza, ai sensi dell'articolo 42-decies del medesimo decreto legislativo, prima della comunicazione degli esiti istruttori in misura proporzionale alle mensilità trascorse dal 1° gennaio dell'anno a cui l'istanza si riferisce fino alla data di revoca dell'autorizzazione.

Art. 4
Gestione del Sistema di registri

1. Per le attività relative alla gestione del Registro dell'Unione ai sensi dell'art. 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, il soggetto regolamentato effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a euro 400.
2. La tariffa di cui al comma 1 è versata all'atto dell'apertura di un "conto di deposito di soggetto regolamentato" e, in seguito, tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura di suddetto conto, secondo le modalità di cui al comma 3.
3. Il pagamento della tariffa di cui al comma 1 è effettuato mediante un versamento sulla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, resa disponibile dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, indicando nella causale di versamento il numero del conto rappresentato sul Registro. Le modalità del pagamento sono pubblicate sul sito web dedicato all'amministrazione del Registro per l'*Emission Trading*, denominato ARIET (*https://ariet.isprambiente.it/ArietWeb/home*).
4. In caso di mancato pagamento entro il 31 maggio, l'accesso al relativo conto è sospeso fino al pagamento della tariffa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/1122.

Art. 5
Disposizioni finali

1. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 2 e 3 sono versate ad apposito capitolo n. 2592, art. 37, dell'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di coprire le spese dell'effettivo costo del servizio reso.
2. La mancata corresponsione delle tariffe di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta la sospensione dei corrispettivi servizi resi.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica
Gilberto Pichetto Fratin

GILBERTO PICHETTO FRATIN
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
ministro
08.09.2026 08:22:43 GMT+02:00

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIANCARLO GIORGETTI

In Data/On Date:
mercoledì 21 ottobre 2026 15:24:17